

LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA 2021

Prevista nell'ordinamento nazionale dal ormai tredici anni (legge n. 99 del 23 luglio 2009, art. 47), la **Legge annuale per il mercato e la concorrenza** è adottata al fine "di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori".

Nella situazione attuale in cui si trova il Paese, questa legge assume, evidentemente, un'importanza particolare. "La **tutela e la promozione della concorrenza**", si legge nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) "sono **fattori essenziali** per favorire l'efficienza e la **crescita economica** e per garantire la **ripresa dopo la pandemia**. Possono anche contribuire a una **maggiore giustizia sociale**. La concorrenza è idonea ad abbassare i prezzi e ad aumentare la qualità dei beni e dei servizi: quando interviene in mercati come quelli dei farmaci o dei trasporti pubblici, i suoi effetti sono idonei a favorire una più consistente eguaglianza sostanziale e una più solida coesione sociale".

Le misure contenute nel **disegno di legge per il mercato e la concorrenza 2021** sono, quindi, estremamente importanti, perché mercati aperti e concorrenziali accrescono l'efficienza del sistema economico, aumentano la **competitività delle imprese** attraverso la riduzione del prezzo dei servizi e dei costi di produzione e al tempo stesso offrono **ai consumatori una scelta più ampia** di prodotti e servizi di migliore qualità e a prezzi più competitivi. La concorrenza, dunque, non è solo strumento di mercato: può anche contribuire a **proteggere interessi non economici della comunità e delle persone più vulnerabili**.

La tutela e la promozione della concorrenza trovano il loro presidio nei **Trattati europei** e nella **Commissione europea come autorità antitrust** e, a livello nazionale, nella **Legge generale per la tutela della concorrenza e del mercato del 1990** (legge n. 287 del 10 ottobre 1990) e nell'**Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM)** chiamata ad attuarla.

Detto che la Legge per il mercato e la concorrenza è stata **finora adottata solo una volta**, nel **2017** (legge n.124 del 4 agosto 2017), va sottolineato come questo disegno di legge si conformi agli **obblighi in materia di concorrenza** che l'Italia ha assunto proprio nel PNRR, obblighi la cui previsione ha costituito **condizione necessaria per l'approvazione del PNRR da parte della Commissione europea e del Consiglio** e il cui adempimento è **essenziale per ottenere i finanziamenti europei**.

Tra le altre cose, il disegno di legge intende **rimuovere le criticità concorrenziali** censurate dalle Istituzioni europee in sede di procedure di infrazione, come quella relativa alle **concessioni di demanio marittimo a fini turistico-ricreativi**, mentre sul piano più

strettamente economico contiene anche norme finalizzate a **rimuovere barriere all'ingresso nei mercati** e al loro corretto funzionamento, con particolare riguardo alla riforma di **regimi concessori**. Particolare rilievo hanno le norme sulla **maggior trasparenza e competitività** delle procedure di concessione in materia di **porti**, di **distribuzione del gas naturale**, di **grande derivazione idroelettrica**, così come rilevanti sono le norme sui **servizi pubblici locali** – finalizzate ad assicurare una migliore prestazione di servizi essenziali per la collettività – e quelle su **concorrenza, energia e sostenibilità ambientale**. Importante, ai fini del miglioramento dei meccanismi regolatori e del sostegno alla concorrenza nei servizi pubblici locali, è anche il criterio di delega che prevede la **razionalizzazione della ripartizione dei poteri di regolazione e di controllo** tra i diversi livelli di **governo locale** e le **autorità indipendenti** così come la **separazione**, sul piano locale, tra le **funzioni regolatorie** e le funzioni di **diretta gestione dei servizi**.

Per quanto riguarda la **tutela dell'ambiente** si prevedono procedure competitive per la scelta degli operatori che realizzano e gestiscono nelle autostrade le colonnine di ricarica per i veicoli elettrici, al fine di ottenere concorrenza di prezzo e di qualità nella messa in opera di **infrastrutture** la cui diffusione contribuirà alla **riduzione delle emissioni di gas a effetto serra**. Significativa anche la norma volta a rendere più efficace il servizio di **gestione dei rifiuti**, con la fissazione da parte dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) di standard qualitativi per lo smaltimento e la raccolta e con un monitoraggio della stessa Autorità sull'efficienza nella gestione di tali servizi.

Importanti **sul piano sociale** sono poi le norme in materia di **concorrenza e salute**, che attraverso la leva della competitività rafforzano la tutela di fondamentali diritti dei cittadini. Così, ad esempio, si rendono più eque e trasparenti le procedure di **accreditamento e convenzionamento delle strutture sanitarie private**, ora gravate da eccessiva discrezionalità politico-amministrativa; si rafforza la **diffusione dei farmaci** cosiddetti **equivalenti**, che hanno prezzi inferiori ai farmaci originatori dotati di brevetto; si **rimuovono limiti alla distribuzione di farmaci** in possesso di autorizzazione all'immissione in commercio; si prevede che la **scelta dei dirigenti sanitari**, come i primari ospedalieri, sia affidata a una **commissione** di dirigenti sanitari d'esperienza, secondo la **graduatoria** da essi formulata, e sia sottratta a qualunque turbativa politica.

Da sottolineare, infine, l'importanza delle norme che velocizzano le procedure per la realizzazione di **infrastrutture digitali di nuova generazione**, obiettivo essenziale del PNRR; di quelle che potenziano il ruolo dell'**Autorità garante della concorrenza e del mercato** e che dispongono un'integrazione delle procedure di nomina dei componenti e dei presidenti delle Autorità indipendenti di garanzia e di regolazione dei mercati, al fine di rafforzare la trasparenza e l'imparzialità.

Il disegno di legge originario era composto da 32 articoli; dopo l'esame del Senato, **gli articoli sono diventati 36** e tali sono rimasti dopo la discussione fatta in Commissione in sede referente alla Camera. La Commissione Attività Produttive ha svolto un approfondito seppur veloce esame rispetto a quanto è stato fatto nell'altro ramo del Parlamento, vista l'importanza di approvare quanto prima questo provvedimento, considerate anche le nuove condizioni del **quadro politico**, con lo scioglimento anticipato della legislatura intervenuto durante i lavori della Commissione. Tre le novità più importanti: la prima è la modifica quasi totale della norma in materia di trasporto pubblico locale; la seconda è lo stralcio dell'articolo 10, che recava la delega legislativa, volta a rivedere la disciplina in materia di trasporto pubblico non di linea, vale a dire i taxi e gli NCC; l'altra è stata quella di aver inserito, invece, un nuovo articolo, volto a eliminare l'incompatibilità tra attività di mediazione immobiliare e prestazione dei servizi finanziari.

Ecco, qui di seguito, le **principali misure** contenute in un disegno di legge che complessivamente, ripetiamo, appare fondamentale per poter introdurre o potenziare la competizione in mercati e settori che attualmente sono gravati da numerosi ostacoli e restrizioni e che sono essenziali anche per un'adeguata realizzazione degli obiettivi del PNRR, come ha ricordato [il relatore Gianluca Benamati \(PD\), nella relazione in Commissione](#).

“È dunque – ha dichiarato [Cecilia D’Elia \(PD\), intervenendo in Aula](#) – **un provvedimento importante ... per migliorare la vita di cittadini, imprese, imprenditori e consumatori**. Guardando a loro e all’interesse del Paese abbiamo lavorato, anche in queste ore, con le altre forze politiche, nonostante la ferita, le dimissioni del Presidente Draghi da noi non volute e non cercate, **lavorando all’approvazione definitiva della legge sulla concorrenza**. È un dovere che abbiamo nei confronti di questo Paese, un tassello fondamentale per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il rilancio dell’Italia”

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021” (approvato dal Senato) [AC 3634](#) – relatori Gianluca Benamati (PD) e Barbara Saltamartini (Lega) – e ai relativi [dossier](#) dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnato alla X Commissione Attività Produttive.

CAPO I - FINALITÀ

FINALITÀ (ART. 1)

Richiamando l’**art. 117, co. 2, lettera e), della Costituzione**, che attribuisce la competenza in materia di tutela della concorrenza allo Stato, e l’**art. 47 della legge n. 99 del 23 luglio 2009**, che prevede l’adozione annuale della legge sulla concorrenza, si evidenzia che le **disposizioni della legge annuale 2021** (il PNRR pone come traguardo la sua entrata in vigore per la fine del 2022) sono **finalizzate**, a:

- a) promuovere lo **sviluppo della concorrenza**, anche al fine di garantire l’**accesso ai mercati** di imprese di minori dimensioni, tenendo in adeguata considerazione gli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell’occupazione, nel quadro dei principi dell’Unione europea, nonché di contribuire al rafforzamento della **giustizia sociale**, di migliorare la qualità e l’**efficienza dei servizi pubblici** e di potenziare lo **sviluppo degli investimenti e dell’innovazione in funzione della** tutela dell’ambiente, **della sicurezza e del diritto alla salute** dei cittadini;
- b) rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo, all’**apertura dei mercati**;
- c) garantire la **tutela dei consumatori**.

È da sottolineare che il **PNRR** considera la **tutela** e la **promozione** della **concorrenza** – principi cardine dell'ordinamento dell'Unione europea – come **fattori essenziali** per favorire l'efficienza e la **crescita economica** e per garantire la ripresa dopo la pandemia, nonché una maggiore **giustizia sociale**.

Anche per questo, sempre nel **PNRR**, il Governo ha assunto l'**impegno di realizzare la cadenza annuale**, essendo tale legge “essenziale per rivedere in via continuativa lo stato della legislazione al fine di verificare se permangano vincoli normativi al gioco competitivo e all'efficiente funzionamento dei mercati, tenendo conto del quadro socioeconomico. Una prima serie di misure in materia concorrenziale sarà prevista dalla legge per il mercato e la concorrenza per il 2021, mentre altre verranno considerate nelle leggi annuali per gli anni successivi”.

CAPO II - RIMOZIONE DI BARRIERE ALL'ENTRATA NEI MERCATI. REGIMI CONCESSORI

DELEGA AL GOVERNO PER LA MAPPATURA E LA TRASPARENZA DEI REGIMI CONCESSORI DI BENI PUBBLICI (ART. 2)

Si delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, sentita la Conferenza unificata, un decreto legislativo per la costituzione e il coordinamento di un **sistema informativo** di rilevazione delle **concessioni di beni pubblici**, con l'obiettivo di promuovere la massima pubblicità e trasparenza, anche in forma sintetica, dei principali dati e delle informazioni relativi a tutti i rapporti concessori, tenendo conto delle esigenze di difesa e sicurezza.

Si autorizza la spesa di **1 milione di euro per il 2022** e di **2 milioni di euro per il 2023** per la progettazione e la realizzazione del sistema informativo, e la spesa di **2 milioni di euro** annui a decorrere **dal 2024** per la sua gestione, la sua manutenzione e il suo sviluppo.

EFFICACIA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI E RAPPORTI DI GESTIONE PER FINALITÀ TURISTICO-RICREATIVE E SPORTIVE (ART. 3)

È stata stabilita la **proroga al 31 dicembre 2023** – o fino al termine di cui al comma 3, qualora successivo, e comunque **non oltre il 31 dicembre 2024** – dell'efficacia delle **concessioni demaniali** e dei **rapporti di gestione per finalità turistico ricreative e sportive**, riconoscendo conseguentemente il carattere di **non abusività** dell'occupazione dello spazio demaniale ad essi connessa fino a tale data. Si tratta, in definitiva, della normativa in materia di **concessioni balneari**.

Le concessioni demaniali e i rapporti cui si applica la proroga dell'efficacia sono: le **concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive**, comprese quelle rilasciate, oltre che per **servizi pubblici** e per servizi e attività **portuali e produttive**, per l'esercizio di attività come la gestione di **stabilimenti balneari**; gli esercizi di **ristorazione** e **somministrazione** di bevande, cibi precotti e generi di monopolio; il **noleggio** di imbarcazioni e natanti in genere; la gestione di

strutture ricettive ed attività ricreative e sportive; gli esercizi commerciali; i servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo. Nella proroga rientrano le concessioni gestite dalle **società e associazioni sportive** iscritte al **Registro Coni** o a decorrere dalla sua operatività al **Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche**, come anche quelle gestite dagli **enti del Terzo settore** e quelle per la realizzazione e la gestione di **strutture dedicate alla nautica da diporto**, inclusi i punti d'ormeggio. Compresi nella proroga anche i **rapporti** aventi ad oggetto la **gestione di strutture turistico-ricreative e sportive** in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti **successivi** all'inizio dell'utilizzazione.

Tra tutte queste concessioni e questi rapporti l'ente concedente individua quelli **affidati o rinnovati** mediante **procedura selettiva** caratterizzata da adeguate garanzie di **imparzialità** e di **trasparenza** e, in particolare, con adeguata **pubblicità** dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento. Tali concessioni e rapporti, pertanto, continuano ad avere efficacia sino al termine previsto dal relativo titolo e **comunque fino al 31 dicembre 2023** se il termine previsto è anteriore a tale data.

Il sopra citato comma 3 prevede una deroga al termine di efficacia del 31 dicembre 2023, stabilendo che, in presenza di **ragioni oggettive** che **impediscono** la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023, **connesse** ad esempio alla pendenza di un **contenzioso** o a **difficoltà oggettive** legate all'espletamento della **procedura selettiva** stessa, l'autorità competente, con **atto motivato**, possa **differire** il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, **non oltre il 31 dicembre 2024**.

Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili è tenuto a trasmettere **alle Camere**, entro il 30 giugno 2024, una **relazione** sullo **stato delle procedure selettive** al 31 dicembre 2023, evidenziando in particolare l'esito delle procedure concluse e le ragioni che ne abbiano eventualmente impedito la conclusione. Sempre il Ministro trasmette alle Camere, entro il **31 dicembre 2024**, una **relazione finale** relativa alla **conclusione delle procedure selettive** sul territorio nazionale.

DELEGA IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME, LACUALI E FLUVIALI PER FINALITÀ TURISTICO-RICREATIVE E SPORTIVE (ART. 4)

Al fine di assicurare un **più razionale e sostenibile utilizzo** del demanio marittimo, lacuale e fluviale, favorirne la pubblica fruizione e promuovere, in coerenza con la normativa europea, un **maggiore dinamismo concorrenziale** nel settore dei servizi e delle attività economiche connessi all'utilizzo delle concessioni per finalità turistico-ricreative e sportive nel rispetto delle politiche di protezione dell'ambiente e del patrimonio culturale, si **delega il Governo** ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, uno o più decreti legislativi volti a **riordinare e semplificare** la disciplina in materia di **concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali**, per finalità turistico-ricreative e sportive, incluse quelle affidate ad associazioni e società senza fini di lucro, con esclusione delle concessioni relative ad aree, strutture e infrastrutture dedicate alla cantieristica navale, all'acquacoltura e alla mitilicoltura.

CONCESSIONE DELLE AREE DEMANIALI (ART. 5)

Viene modificato l'art. 18 della legge n. 84 del 1994 ("Riordino della legislazione in materia portuale") introducendo il **principio dell'evidenza pubblica** nell'affidamento delle

concessioni delle aree demaniali e recando una **nuova disciplina** delle modalità per il rilascio del titolo e per l'esercizio della gestione da parte del concessionario, seguendo i criteri ispiratori della **trasparenza**, dell'**imparzialità** e della **proporzione**, con la connessa **garanzia di condizioni di concorrenza effettiva**.

Resta fermo che le **operazioni** e i **servizi portuali** possono essere svolte solo da imprese autorizzate dalle autorità portuali e che per il loro svolgimento le aree demaniali e le banchine possono essere date in **concessione**. Trattandosi non di lavori o servizi, ma di concessioni su **beni pubblici**, non si applicano le norme del Codice dei contratti pubblici. Si stabilisce che l'affidamento delle concessioni debba avvenire con una **procedura che prenda avvio con la pubblicazione di un avviso pubblico**. L'**impulso all'avvio** del procedimento può anche venire da una parte **privata**.

Quanto alle **modalità**, gli avvisi devono essere connotati da indicazioni chiare, trasparenti, proporzionate rispetto all'oggetto della concessione e non discriminatorie. Devono lasciare un termine di **almeno 30 giorni dalla data di pubblicazione** per la **ricezione delle domande di partecipazione**.

CONCESSIONI DI DISTRIBUZIONI DEL GAS NATURALE (ART. 6)

Vengono elencate le disposizioni che si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore di questa legge, al fine di **valorizzare** adeguatamente le **reti di distribuzione del gas** di proprietà degli enti locali e di **rilanciare gli investimenti** nel settore della distribuzione del gas naturale, accelerando le procedure per l'effettuazione delle gare previste dal Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale (DM n. 226 del 2011).

Tra le diverse modifiche introdotte si prevede, tra le altre cose, che il **gestore uscente** sia tenuto a fornire all'ente locale tutte le **informazioni** necessarie per predisporre il **bando di gara** per l'affidamento dell'attività di distribuzione di gas naturale, entro un termine comunque non superiore a **sessanta giorni**. Qualora il gestore uscente, senza giustificato motivo, ometta di fornire le informazioni richieste o fornisca informazioni inesatte o fuorvianti oppure non fornisca le informazioni entro il termine stabilito, l'ente locale può imporre una sanzione amministrativa pecuniaria il cui importo può giungere fino all'1 per cento del fatturato totale realizzato durante l'esercizio sociale precedente e valutare il comportamento tenuto dal gestore uscente ai fini dell'esclusione dalla partecipazione alla procedura d'appalto.

Si demanda a un decreto del Ministro della Transizione ecologica e del Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, da adottare, sentita l'ARERA, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, l'**aggiornamento dei criteri di gara** previsti dal citato DM n. 226 del 2011, prevedendo in particolare l'aggiornamento dei **criteri di valutazione degli interventi di innovazione tecnologica**, al fine di valorizzare nuove tipologie di intervento più rispondenti al rinnovato quadro tecnologico.

CONCESSIONI DI GRANDE DERIVAZIONE IDROELETTRICA (ART. 7)

Per quanto riguarda le **concessioni di grande derivazione idroelettrica**, viene modificato in alcune parti l'art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999 ("Attuazione della direttiva 96/92/CE recante

norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica”): si prevede che le **procedure di assegnazione** delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche si svolgano in ogni caso **secondo parametri competitivi, equi e trasparenti**, sulla base di un'adeguata valorizzazione economica dei canoni concessori e di un'idonea valorizzazione tecnica degli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture esistenti e degli interventi di recupero della capacità di invaso, con la previsione di un congruo indennizzo, da porre a carico del concessionario subentrante, che tenga conto dell'ammortamento degli investimenti effettuati dal concessionario uscente, definendo la durata della concessione nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, sulla base di criteri economici basati sull'entità degli investimenti proposti, determinando le misure di compensazione ambientale e territoriale da destinare ai territori dei Comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque garantendo l'equilibrio economico-finanziario del progetto di concessione, nonché i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico; si fissa al **31 dicembre 2023 il termine finale** entro il quale devono essere **avviate le procedure di assegnazione** delle concessioni; si detta una **disciplina speciale o temporanea** che consente, per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2024, incluse quelle già scadute, la **prosecuzione dell'esercizio da parte del concessionario uscente**, per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della legge.

CAPO III – SERVIZI PUBBLICI LOCALI E TRASPORTI

DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI (ART. 8)

Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, **uno o più decreti legislativi di riordino** della materia dei **servizi pubblici locali di rilevanza economica**, anche tramite l'adozione di un apposito testo unico. Nella relativa procedura di adozione si prevede il parere o l'intesa in sede di **Conferenza unificata** a seconda degli ambiti materiali contenuti nel provvedimento e il parere delle **Commissioni parlamentari competenti**, oltre che quello dell'**ARERA**.

Previsto anche un elenco di **principi e criteri direttivi** che presentano affinità con quelli contenuti nell'art. 19 della legge n.124 del 2015 di delega legislativa per il riordino dei servizi pubblici locali, non esercitata entro i prescritti termini. Tra questi, l'**invarianza degli oneri** per la finanza pubblica; l'**individuazione delle attività di interesse generale** il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione delle esigenze delle comunità locali; l'adeguata considerazione delle **differenze tra i servizi** di interesse economico generale a rete e gli altri servizi pubblici locali di rilevanza economica; una serie di misure dirette a favorire il **ricorso al mercato**, tra le quali la previsione di **condizioni stringenti** volte alla verifica dell'economicità e dell'efficienza del **modello in house** e l'individuazione di uno **specifico obbligo motivazionale**, in capo all'ente locale, nel caso in cui opti per il modello dell'autoproduzione invece del ricorso al mercato; la **razionalizzazione** della disciplina concernente le modalità di **affidamento** e di **gestione** dei **servizi pubblici** nonché la durata dei relativi rapporti contrattuali; la definizione di strumenti per la **trasparenza dei contratti di servizio**; il **coinvolgimento** degli **utenti** nella fase di definizione della qualità, degli obiettivi e dei costi del servizio pubblico locale e,

conseguentemente, il rafforzamento degli **strumenti di tutela attivabili** da parte degli utenti; la razionalizzazione del **rapporto** tra la disciplina dei **servizi pubblici locali** e la disciplina per l'affidamento dei **rapporti negoziali di partenariato** regolati dal Codice del Terzo settore.

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (ART. 9)

Con questa disposizione – **modificata** in modo significativo **in sede referente alla Camera** – viene meno l'obbligo assoluto di affidamento mediante procedure di pubblica evidenza nel trasporto pubblico locale, ma sempre conformemente alle norme europee in materia.

A tal fine, le Regioni a statuto ordinario attestano, mediante apposita **comunicazione inviata entro il 31 maggio** di ciascun anno **all'Osservatorio nazionale sulle politiche del TPL**, l'avvenuta pubblicazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, **alternativamente**:

- ✓ **delle informazioni** di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del **regolamento (CE) 1370/2007** (nome e indirizzo dell'autorità competente; tipo di aggiudicazione previsto; servizi e territori potenzialmente interessati dall'aggiudicazione; data d'inizio e durata previste del contratto di servizio pubblico);
- ✓ **dell'avvenuta pubblicazione**, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, **dei bandi di gara**; ovvero ancora
- ✓ **l'avvenuto affidamento**, entro la medesima data, con procedure conformi al Regolamento (CE) 1370/2007, di tutti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale con scadenza entro il 31 dicembre dell'anno di trasmissione dell'attestazione.

Si dispone anche che l'omessa o ritardata trasmissione dell'attestazione o l'incompletezza del suo contenuto rilevi ai fini della misurazione e della valutazione della *performance* individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare.

Previsto, dopo la modifica in Commissione in sede referente, **l'esercizio di poteri sostitutivi** da parte del Ministro delle infrastrutture e della mobilità, ai sensi della legge c.d. La Loggia (n. 131 del 2003).

PROCEDURE ALTERNATIVE DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA OPERATORI ECONOMICI CHE GESTISCONO RETI, INFRASTRUTTURE E SERVIZI DI TRASPORTO E UTENTI E CONSUMATORI (ART. 10)

Introdotta alcune modifiche all'art. 37 del decreto-legge n. 201 del 2011, per rafforzare i meccanismi di **risoluzione delle controversie** tra **operatori economici** che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e i **consumatori**. In particolare, si prevede che l'Autorità di regolazione dei trasporti possa disciplinare le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra operatori economici e utenti e consumatori tramite **procedure semplici e non onerose**, anche in forma telematica. Per queste controversie si potrà proporre ricorso giurisdizionale solo dopo un tentativo di conciliazione da definire entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità. Previsto che la disposizione acquisti efficacia dopo sei mesi dall'entrata in vigore della legge annuale sulla concorrenza e si applichi alle procedure iniziate successivamente a questo termine.

MODIFICA DELLA DISCIPLINA DEI CONTROLLI SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE (ART. 11)

Viene modificata la **disciplina dei controlli** sulle **società partecipate**, prevedendo che la **Corte dei conti** si pronunci sull'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta in società già costituite, da parte di un'amministrazione pubblica. Da parte sua, la pubblica amministrazione è obbligata a dare **pubblicità** al parere reso dalla Corte dei conti e a motivare l'eventuale scelta di procedere secondo la propria deliberazione quando tale parere sia, in tutto o in parte, negativo. La disposizione interviene, inoltre, sulla **disciplina sanzionatoria**, prevedendo l'applicazione della sanzione della cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese della società a controllo pubblico che non abbia depositato il bilancio di esercizio o non abbia compiuto atti di gestione per oltre due anni consecutivi (invece dei tre anni previsti dalla disciplina vigente).

CAPO IV – CONCORRENZA, ENERGIA E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

COLONNINE DI RICARICA (ART. 12)

Si modifica l'art. 1, co. 697 della Legge di Bilancio 2021, in materia di dotazione della **rete autostradale** di punti di ricarica elettrica veloce, prevedendo che i concessionari autostradali debbano selezionare l'operatore che richieda di installare **colonnine di ricarica** mediante **procedure competitive, trasparenti e non discriminatorie**, nel rispetto del principio di rotazione e prevedendo l'applicazione di criteri premiali per le offerte in cui si propone l'utilizzo di tecnologie altamente innovative. Si stabilisce inoltre che anche le concessioni già in essere e non ancora oggetto di rinnovo prevedano che le aree di servizio vengano dotate di colonnine di ricarica per veicoli elettrici.

Tra le altre cose, è stato introdotto l'obbligo di prevedere **criteri premiali** per le offerte in cui si propone l'utilizzo di **tecnologie altamente innovative**, con specifico riferimento, ad esempio: alla tecnologia di integrazione tra i veicoli e la rete elettrica, denominata *vehicle to grid*; ai sistemi di accumulo dell'energia; ai sistemi di ricarica integrati con sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili dotati di sistemi evoluti di gestione dell'energia; ai sistemi di potenza di ricarica superiori a 50Kw; ai sistemi per la gestione dinamica delle tariffe in grado di garantire la visualizzazione dei prezzi e del loro aggiornamento.

DISPOSIZIONI PER L'ANAGRAFE NAZIONALE CARBURANTI - OBBLIGO DINAMICITÀ (ART. 13)

Si integra la disciplina dell'**Anagrafe degli impianti di distribuzione dei carburanti**, prevedendo l'**obbligo**, per i titolari di autorizzazione o di concessione, dell'**aggiornamento periodico** dell'anagrafe, secondo le modalità e i tempi indicati dal Ministero della Transizione ecologica. In caso di mancato adempimento, prevista una sanzione amministrativa pecuniaria di 15 mila euro per ciascuna mancata dichiarazione.

SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI (ART. 14)

Introdotte alcune modifiche al Codice dell'ambiente riguardanti: la scelta da parte delle utenze non domestiche che producono i cosiddetti "**rifiuti assimilati agli urbani**" di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato; i compiti dell'ARERA; l'esclusione

dei gestori delle piattaforme di selezione dal novero dei soggetti coinvolti nell'accordo di programma "Conai" sui **rifiuti di imballaggio**.

CAPO V – CONCORRENZA E TUTELA DELLA SALUTE

REVISIONE E TRASPARENZA DI ACCREDITAMENTO E CONVENZIONAMENTO DELLE STRUTTURE E DEI SOGGETTI PRIVATI. SANITÀ INTEGRATIVA (ART. 15)

Viene modificata la disciplina sull'**accreditamento istituzionale**, da parte della Regione, relativo a **nuove strutture sanitarie o sociosanitarie**, pubbliche o private, o a **nuove attività** in strutture preesistenti. Si sopprime la possibilità di un accreditamento provvisorio e si interviene sulla selezione dei soggetti privati – strutture sanitarie e socio-sanitarie, professionisti sanitari, organizzazioni autorizzate per l'erogazione di cure domiciliari – titolari dell'accreditamento, ai fini della stipulazione degli accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale. Si introduce, tra l'altro, la previsione di una selezione periodica, basata su criteri oggettivi, indicati in un avviso della Regione, e si specifica che il mancato adempimento nei termini previsti degli obblighi di alimentazione del Fascicolo sanitario elettronico (Fse) costituisce grave inadempimento degli obblighi assunti mediante la stipulazione dell'accordo tra il Servizio sanitario e una struttura pubblica o privata. Tra le altre cose, viene poi integrata la disciplina sugli obblighi di pubblicazione, sul proprio sito *internet* istituzionale, relativi a enti, aziende e strutture, pubblici e privati, che erogano prestazioni con accreditamento istituzionale da parte del Servizio sanitario nazionale; richiesta anche la pubblicazione dei bilanci certificati e dei dati sugli aspetti qualitativi e quantitativi dei servizi erogati e sull'attività medica svolta.

DISTRIBUZIONE DEI FARMACI (ART. 16)

Viene modificata la disciplina sull'**obbligo**, a carico dei **grossisti di farmaci**, di **detenzione** di un **assortimento** relativo ai medicinali oggetto di autorizzazione all'immissione in commercio ed ammessi a rimborso a carico del Servizio sanitario nazionale e ad alcuni medicinali omeopatici. Tra le altre cose, rispetto all'**ampiezza minima** dell'assortimento si sopprime la percentuale fissa del 90 per cento.

RIMBORSABILITÀ DI FARMACI EQUIVALENTI (ART. 17)

Viene abrogata la norma che esclude la possibilità di inserimento con decorrenza anteriore alla **data di scadenza** della tutela brevettuale – relativa al medicinale di riferimento – dei **medicinali equivalenti** nell'ambito dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale. Viene ammesso esplicitamente che i medicinali in oggetto siano eventualmente classificati a carico del Servizio sanitario nazionale prima della data di scadenza, con possibilità di applicazione del regime di **rimborsabilità** già dal giorno successivo a tale data.

MEDICINALI IN ATTESA DI DEFINIZIONE DEL PREZZO (ART. 18)

Viene introdotta, con riferimento ad alcune fattispecie di medicinali, una disciplina specifica e suppletiva per la loro inclusione nell'**elenco dei medicinali rimborsabili** da parte del

Servizio sanitario nazionale, con la connessa **determinazione di un prezzo di rimborso**. Tale disciplina viene posta per l'ipotesi di mancata presentazione della domanda di rimborsabilità da parte dell'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e concerne esclusivamente: i medicinali orfani; altri farmaci di eccezionale rilevanza terapeutica e sociale, previsti in una specifica deliberazione dell'Azienda Italiana del Farmaco; i medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili.

REVISIONE DEL SISTEMA DI PRODUZIONE DEI MEDICINALI EMODERIVATI DA PLASMA ITALIANO (ART. 19)

Introdotta modifiche alla disciplina riguardante il sistema di produzione dei **medicinali emoderivati**, individuando i principi che fondano il **sistema di plasmaderivazione italiano** basati sulla donazione volontaria e gratuità del sangue e definendo quali indennizzi ristorativi sono compatibili con questo sistema. In particolare, viene chiarito che i medicinali emoderivati prodotti dal **plasma raccolto dai servizi trasfusionali italiani** sono destinati al **soddisfacimento del fabbisogno nazionale** e sono utilizzati prioritariamente rispetto agli equivalenti commerciali, specificando che il plasma raccolto deve provenire esclusivamente dalla donazione volontaria, che sia anche **periodica, responsabile, anonima e gratuita**.

Tra le diverse altre cose, vengono inoltre definiti specifici **requisiti di accesso per le aziende produttrici** di medicinali emoderivati alla lavorazione del plasma nazionale tramite le convenzioni, tra cui l'ubicazione degli stabilimenti di lavorazione, frazionamento e produzione in Stati membri dell'Unione europea o in Stati terzi con cui sono previsti accordi di mutuo riconoscimento con l'Unione europea, in cui il plasma raccolto sul proprio territorio derivi soltanto da **donatori volontari non remunerati**.

Le aziende autorizzate alla stipula delle **convenzioni** devono essere inserite in un **apposito elenco** approvato con decreto del Ministro della Salute e sono tenute a conservare **specifici documenti** da esibire a richiesta dell'autorità sanitaria nazionale o regionale, al fine di individuare le donazioni di plasma da cui il prodotto finito è derivato; devono inoltre documentare, per ogni lotto di produzione di emoderivati le Regioni e le Province autonome di provenienza del plasma utilizzato, il rispetto delle buone pratiche di fabbricazione e di tutte le altre norme stabilite dall'Unione europea, nonché l'esito del controllo di Stato.

Al fine di promuovere la donazione volontaria e gratuita di sangue e di emocomponenti, viene autorizzata la spesa di **1 milione di euro annui** a decorrere **dal 2022**, per la realizzazione da parte del Ministero della Salute, in collaborazione con il Centro Nazionale Sangue e le associazioni e le federazioni di donatori volontari di sangue, di iniziative, campagne e progetti di comunicazione e informazione istituzionale.

SELEZIONE DELLA DIRIGENZA SANITARIA (ART. 20)

Viene modificata la disciplina sul conferimento degli **incarichi di direzione di struttura complessa nell'ambito degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale**. Le modifiche riguardano la composizione della commissione che procede alla selezione dei candidati; la soppressione della possibilità di scelta, da parte del direttore generale dell'ente

o azienda, di un candidato diverso da quello con il miglior punteggio; gli elementi da pubblicare sul sito *internet* dell'ente o azienda prima della nomina.

PROCEDURE DI FORMAZIONE MANAGERIALE DELLA SANITÀ PUBBLICA (ART. 21)

Si prevede la possibilità di riconoscimento da parte delle Regioni o delle Province autonome, su richiesta delle università, della **validità di diplomi di master universitari** di secondo livello al fine del soddisfacimento di una delle condizioni poste per alcuni **incarichi** in enti e aziende del **Servizio Sanitario nazionale**. In tale ambito, si prevede la possibilità di considerare come equivalente ai corsi già previsti il diploma di master universitario di secondo livello in materia di organizzazione e gestione sanitaria.

CAPO VI: CONCORRENZA, SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE DIGITALI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA

PROCEDURE PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI NUOVA GENERAZIONE (ART. 22)

Previste alcune modifiche all'art. 3 del decreto legislativo n. 33 del 2016, che definisce un quadro di regole volto a ridurre i **costi** per la **realizzazione di reti a banda ultra-larga** e pone in capo ai **gestori di infrastrutture fisiche** – quali le reti per la distribuzione di gas naturale, acqua, reti stradali, metropolitane, ferroviarie – l'obbligo di garantirne l'utilizzo in caso di richiesta da parte di un operatore di comunicazioni elettroniche per la posa di cavi in fibra ottica. Si prevede che **l'accesso possa essere rifiutato** dal gestore e dall'operatore di rete. In tal caso, si stabilisce che **nel comunicare il rifiuto devono essere elencati gli specifici motivi di inidoneità**. In sede referente, è stato precisato che a tal fine vanno allegare, **nel rispetto dei segreti commerciali** del gestore della infrastruttura e dell'operatore di rete, **planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalorino l'oggettiva inidoneità**, con esclusione della documentazione che possa costituire uno scambio di informazioni sensibili ai fini della concorrenza o che possa mettere a rischio la sicurezza delle infrastrutture fisiche per ogni singola tratta oggetto di richiesta di accesso.

INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DELLE RETI IN FIBRA OTTICA (ART. 23)

Al fine di razionalizzare gli interventi dedicati alla realizzazione di **reti di accesso in fibra ottica**, si prevede l'obbligatorietà del coordinamento tra il gestore di infrastrutture fisiche e ogni operatore di rete che esegue direttamente o indirettamente opere di genio civile laddove, sulla base dei piani pubblici, sia previsto che due o più operatori intendano realizzare reti in fibra ottica nelle stesse aree.

Nello specifico, in questo modo si possono **limitare le duplicazioni** degli scavi e delle connesse opere civili e **ridurre le tempistiche** complessive.

A tale riguardo, si prevede che sia **l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni**, sia – nel testo modificato nel corso dell'esame **in sede referente** – **l'Autorità garante della**

concorrenza e del mercato vigilano sugli eventuali **accordi di coordinamento** conclusi dagli operatori. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in particolare, adotta apposite linee guida volte a garantire che, in sede di successiva esecuzione delle opere di genio civile, sia incentivata l'installazione di infrastrutture fisiche aggiuntive che risultino necessarie a consentire l'accesso degli altri operatori di rete che lo abbiano richiesto.

Da ultimo, si stabilisce che continuano a trovare applicazione le norme tecniche e le prassi di riferimento nella specifica materia elaborate dall'**Ente nazionale italiano di unificazione**.

BLOCCO E ATTIVAZIONE DEI SERVIZI PREMIUM E ACQUISIZIONE DELLA PROVA DEL CONSENSO (ART. 24)

Introdotte disposizioni volte a rendere più efficace il **contrasto** al persistente fenomeno delle **attivazioni inconsapevoli** e di quelle **fraudolente** di servizi di **telefonia** e di **comunicazioni elettroniche**. In particolare, viene vietata ai soggetti gestori dei servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche la possibilità di attivare, senza il previo consenso espresso e documentato del consumatore o dell'utente, servizi in abbonamento da parte degli operatori stessi o di terzi, inclusi quei servizi che prevedono l'erogazione di contenuti digitali forniti sia attraverso Sms e Mms, **nonché** – in forza di una modifica approvata nel corso dell'esame **in sede referente** – **servizi di messaggistica istantanea**, sia tramite connessione dati, con addebito su credito telefonico o documento di fatturazione, offerti sia da terzi, sia direttamente dagli operatori.

NORME IN MATERIA DI SERVIZI POSTALI (ART. 25)

Introdotte alcune modifiche all'art. 3, co. 1, del decreto legislativo n.261 del 22 luglio 1999, di attuazione della direttiva 97/67/CE riguardante regole comuni per lo **sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari** e per il **miglioramento della qualità del servizio**. In particolare, si stabilisce che il Ministero dello Sviluppo economico, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, **riesamini periodicamente l'ambito di applicazione degli obblighi di servizio universale** sulla base degli orientamenti della Commissione europea, **delle esigenze degli utenti e delle diverse offerte presenti sul mercato nazionale** in termini di disponibilità, qualità e prezzo accessibile, segnalando periodicamente al Parlamento le modifiche normative ritenute necessarie in ragione dell'evoluzione dei mercati e delle tecnologie.

Tenendo comunque conto – secondo la precisazione introdotta nel corso dell'esame **in sede referente** – di quanto previsto per le **“situazioni particolari”**. Il riferimento è all'obbligo di **assicurare la fornitura del servizio universale** e delle prestazioni in esso ricomprese, di qualità determinata, in modo permanente **in tutti i punti del territorio nazionale**, incluse le situazioni particolari delle **isole minori e delle zone rurali e montane, a prezzi accessibili all'utenza**.

Viene poi agevolata l'attività di acquisizione e gestione delle informazioni relative al settore postale, da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, **prevedendo l'estensione dell'obbligo di iscrizione al registro degli operatori di comunicazione** ai fornitori di servizi postali, compresi i fornitori di servizi di consegna dei pacchi.

CAPO VII – CONCORRENZA, RIMOZIONE ONERI PER LE IMPRESE E PARITÀ DI TRATTAMENTO TRA GLI OPERATORI

DELEGHE AL GOVERNO PER LA REVISIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN FUNZIONE PRO-CONCORRENZIALE E PER LA SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI (ART. 26)

Si conferisce una **delega al Governo** – da esercitare entro 24 mesi – per la **ricognizione dei regimi amministrativi delle attività private e per la loro semplificazione**. Sono previsti criteri e principi direttivi volti, tra le altre cose, a **tipizzare e individuare le attività private** soggette ai diversi regimi, **semplificare i procedimenti** relativi ai provvedimenti autorizzatori, **estendere l'ambito delle attività private esercitabili senza necessità di alcun adempimento**, inclusa la mera comunicazione, nonché **digitalizzare le procedure**. È affidata alla **Commissione parlamentare per la semplificazione** la verifica periodica dello stato di attuazione di queste misure, sulle quali **riferisce ogni sei mesi alle Camere**.

L'intervento del legislatore delegato è **previsto al fine di eliminare le autorizzazioni e gli adempimenti non necessari**, nel rispetto dei principi di diritto dell'Unione europea relativi all'accesso alle attività dei servizi e in modo da **ridurre gli oneri regolatori su cittadini e imprese**.

Infine – con una modifica inserita **in sede referente** – si delega il Governo all'adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di uno o più decreti legislativi per **adeguare al diritto europeo, razionalizzare, riordinare e semplificare** la disciplina in materia di **fonti energetiche rinnovabili e ridurre gli oneri regolatori gravanti su cittadini e imprese**. A tal fine, sono indicati i **principi e criteri direttivi** di delega, tra i quali: la significativa **riduzione e razionalizzazione del complesso delle disposizioni legislative e regolamentari** nella materia, la **coerenza giuridica logica e sistematica del quadro normativo**, la chiarezza e la **semplificazione della disciplina** e dei **procedimenti amministrativi**, la semplificazione dei procedimenti amministrativi, anche mediante la **soppressione dei regimi autorizzatori**, una più estesa e ottimale utilizzazione della **digitalizzazione**, l'adeguamento dei **livelli di regolazione** a quelli **minimi** richiesti dalla normativa europea.

DELEGA IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE DEI CONTROLLI SULLE ATTIVITÀ ECONOMICHE (ART. 27)

Con questa disposizione – modificata **in sede referente** – si **delega il Governo** ad adottare uno o più decreti legislativi per **semplificare, rendere più efficaci ed efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche**, ed in particolare, eliminare gli adempimenti non necessari, favorire la programmazione dei controlli per evitare duplicazioni, sovrapposizioni e ritardi al normale esercizio dell'attività di impresa, consentire l'accesso ai dati e allo scambio delle informazioni da parte dei soggetti con funzioni di controllo, anche attraverso l'interoperabilità delle banche dati.

Il Governo è tenuto al rispetto dei criteri per l'esercizio delle deleghe di semplificazione previsti dalla "Legge Bassanini" e dei seguenti **principi e criteri direttivi**: **eliminazione degli adempimenti non necessari** alla tutela degli interessi pubblici e delle corrispondenti attività di controllo; **semplificazione degli adempimenti amministrativi** necessari sulla base del principio di **proporzionalità rispetto alle esigenze** di tutela degli interessi pubblici;

coordinamento e programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni per **evitarne duplicazioni e sovrapposizioni e ritardi** al normale esercizio delle attività dell'impresa, assicurando l'efficace tutela dell'interesse pubblico; programmazione dei controlli secondo i principi di **efficacia, efficienza e proporzionalità**, tenendo conto delle informazioni in possesso delle amministrazioni competenti, definendone contenuti, modalità e frequenza anche sulla delle verifiche e delle ispezioni pregresse; *ricorso alla diffida* o ad altri meccanismi di promozione dell'ottemperanza alla disciplina a tutela di interessi pubblici configurando l'attività di controllo in un'ottica non solo repressiva, ma anche conoscitiva, di sostegno all'adempimento e di indirizzo, sulla base di una precisazione inserita **in sede referente**; **promozione della collaborazione tra amministrazioni** e soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità, anche introducendo meccanismi di dialogo e di valorizzazione dei comportamenti virtuosi; **accesso ai dati e scambio delle informazioni** da parte dei soggetti che svolgono funzioni di controllo ai fini del coordinamento e della programmazione dei controlli anche attraverso l'interoperabilità delle banche dati, nel rispetto della **disciplina sulla protezione dei dati personali**, richiamo inserito **in sede referente**; individuazione, **trasparenza e conoscibilità degli obblighi e degli adempimenti** da parte delle imprese e dei processi e metodi dei controlli, con l'uso di strumenti standardizzati e orientati alla gestione dei rischi, quali liste di verifica, manuali e linee guida e indirizzi uniformi; **verifica e valutazione degli esiti dell'attività di controllo** in termini di efficacia, efficienza e sostenibilità. I decreti legislativi sono adottati **entro ventiquattro mesi** dalla data di entrata in vigore della legge in esame.

Nel corso dell'esame **in sede referente**, sono stati aggiunti i seguenti **ulteriori** principi e criteri direttivi: **individuazione di specifiche categorie per i creatori di contenuti digitali** rispetto all'attività economica svolta; previsione di **meccanismi** dedicati alla **risoluzione alternativa delle controversie tra creatori di contenuti digitali e relative piattaforme**.

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA COMPATIBILITÀ TRA LE ATTIVITÀ DI AGENTE IMMOBILIARE E DI MEDIAZIONE CREDITIZIA (ART. 28)

Nel corso dell'esame in commissione **in sede referente**, è stata modificata la **disciplina della professione di mediatore**, al fine di **rendere compatibile l'esercizio dell'attività** di agente immobiliare con quella **di dipendenti o collaboratori di imprese esercenti l'attività di mediazione creditizia**.

Infine, anche l'attività di mediazione creditizia è ora compatibile con le attività di mediazione di assicurazione o di riassicurazione, di consulenza finanziaria e di agente immobiliare, fermi restando i rispettivi obblighi di iscrizione nel relativo elenco, registro, albo o ruolo. In tal modo, **gli agenti immobiliari possono anche erogare servizi in ambito creditizio**.

Il possesso dei **requisiti** è verificato **per via informatica**. L'esercizio di tali attività rimane **assoggettato** alle relative **discipline di settore e ai relativi controlli**.

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI DELLA COMUNICAZIONE UNICA PER LA NASCITA DELL'IMPRESA (ART. 29)

Si interviene sulla disciplina della **comunicazione unica** per la nascita dell'impresa, **riducendo** da sette **a quattro giorni** il termine entro cui le amministrazioni competenti comunicano, per via telematica, all'interessato che ha presentato la comunicazione e al

registro delle imprese che accoglie la comunicazione, i **dati definitivi** relativi alle posizioni registrate. Si tratta di dati ulteriori rispetto al codice fiscale e partita Iva, i quali, ai sensi della disciplina già vigente, sono comunicati immediatamente.

DELEGA AL GOVERNO PER L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI EUROPEE E PER LA SEMPLIFICAZIONE E IL RIORDINO DEL RELATIVO SISTEMA DI VIGILANZA DEL MERCATO (ART. 30)

Si **delega** il **Governmento** ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per l'**adeguamento della normativa nazionale** alle disposizioni del **Regolamento (UE) 2019/1020**, al fine di **rafforzare la concorrenza nel mercato unico dell'Unione europea**, assicurando adeguati livelli di **controllo sulle conformità delle merci**, e di promuovere, al contempo, una **semplificazione e razionalizzazione del sistema di vigilanza** a vantaggio di operatori e utenti finali.

Oltre a richiamare, in quanto compatibili, i commi dell'art. 32 della legge n. 234 del 2012, si elencano i seguenti **principi e criteri direttivi specifici**: individuazione delle autorità di vigilanza e delle autorità incaricate del controllo, compreso il controllo delle frontiere esterne, dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea; semplificazione e ottimizzazione del sistema di vigilanza e conformità dei prodotti; individuazione dell'ufficio unico di collegamento di cui all'art. 10 del Regolamento (UE) 2019/1020; previsione di adeguati meccanismi di comunicazione, coordinamento e cooperazione tra le autorità di vigilanza e con le autorità incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato Ue e tra tali autorità e l'ufficio unico di collegamento; rafforzamento della digitalizzazione delle procedure di controllo, di vigilanza e di raccolta dei dati; verifica e aggiornamento, in base ad approcci basati in particolare sulla valutazione del rischio, delle procedure di analisi e *test* per ogni categoria di prodotto e previsione di misure specifiche per le attività di vigilanza sui prodotti offerti per la vendita *online* o comunque mediante altri canali di vendita a distanza e ricognizione degli impianti e dei laboratori di prova esistenti in applicazione dell'art. 21 del Regolamento (UE) 2019/1020; definizione, anche mediante riordino e revisione della normativa vigente, del sistema sanzionatorio da applicare per le violazioni del Regolamento citato e delle normative indicate al suo allegato II.

MODIFICA ALLA DISCIPLINA DEL RISARCIMENTO DIRETTO PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO (ART. 31)

Si sostituisce il co. 2 dell'art. 150 del Codice delle assicurazioni private (d.lgs. n. 209/2005), al fine di estendere anche alle **imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri** che operano nel territorio della Repubblica, cosiddette "**imprese comunitarie**", la **procedura di risarcimento diretto** prevista dall'art. 149 sempre del Codice delle assicurazioni private.

Tali disposizioni – dopo una modifica **in sede referente** – entrano **in vigore** a far data **dal 1° gennaio 2023** e per i sinistri con accadimento da tale data.

CAPO VIII – RAFFORZAMENTO DEI POTERI IN MATERIA DI ATTIVITÀ ANTITRUST

CONCENTRAZIONI (ART. 32)

Introdotta modifiche alla disciplina sulla **valutazione e controllo** delle **operazioni di concentrazione** da parte dell'Autorità garante della concorrenza e il mercato (AGCM), sulle soglie di fatturato da cui scaturisce l'obbligo di **notifica** delle operazioni di concentrazione e sul trattamento delle **imprese comuni**. Le modifiche sono finalizzate ad **adeguare la normativa nazionale alla normativa europea** contenuta nel Regolamento sulle operazioni di concentrazione (Regolamento n. 139/2004/UE).

Secondo quanto introdotto **in sede referente**, le previsioni qui in esame, **non si applicano** alle **operazioni di concentrazione** perfezionate **prima della data di entrata in vigore della presente disposizione**. Sempre secondo quanto inserito **in sede referente**, l'AGCM **definisce con proprio provvedimento generale**, in conformità all'ordinamento dell'Unione europea, le **regole procedurali** per l'applicazione della presente disposizione.

RAFFORZAMENTO DEL CONTRASTO ALL'ABUSO DI DIPENDENZA ECONOMICA (ART. 33)

Per rendere la normativa più appropriata rispetto alle caratteristiche dell'attività di intermediazione delle **grandi piattaforme digitali**, si modifica e si integra la disciplina dell'**abuso di dipendenza economica** nell'attività di **subfornitura** tra imprese (art. 9 della legge n. 192 del 1998), introducendo una **presunzione relativa** (*iuris tantum*) di **dipendenza economica** nelle **relazioni commerciali** con un'impresa che offre i **servizi di intermediazione di una piattaforma digitale**, allorché quest'ultima abbia un ruolo determinante per raggiungere utenti finali o fornitori, anche in termini di effetti di rete o di disponibilità dei dati.

PROCEDURA DI TRANSAZIONE (ART. 34)

Si integra la legge n. 287 del 1990 introducendo la disciplina della **transazione** (cosiddetto *settlement*) nei **procedimenti amministrativi** condotti dalla **Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM)** in materia di **intese restrittive** della libertà di **concorrenza** e **abuso di posizione dominante**. L'Autorità **può decidere in qualsiasi momento** di **cessare** completamente le discussioni finalizzate all'accordo transattivo, anche rispetto a una o più parti specifiche, qualora ritenga che ne sia comunque compromessa l'efficacia.

POTERI ISTRUTTORI DELL'AGCM (ART. 35)

Vengono **estesi i poteri d'indagine dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato**. L'AGCM in ogni momento, dunque ora anche al di fuori di procedimenti istruttori, può richiedere ad imprese o ad enti informazioni e documenti utili, ai fini dell'applicazione della normativa nazionale ed europea che vieta le intese restrittive della libertà di concorrenza e l'abuso di posizione dominante e della normativa sulle operazioni di concentrazione. Le richieste di informazioni devono indicare le relative basi giuridiche,

devono essere proporzionate e non obbligano i destinatari ad ammettere un'infrazione. Inoltre, l'Autorità deve riconoscere un congruo periodo di tempo per rispondere alle richieste di informazioni, anche in ragione della complessità delle informazioni in oggetto, comunque non superiore a sessanta giorni, rinnovabili con richiesta motivata.

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA (ART. 36)

Si prevede che le disposizioni in esame si applichino alle **Regioni a statuto speciale** e alle **Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti** e le relative **disposizioni di attuazione**, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.

Iter

Prima lettura Senato [AS 2469](#)

Prima lettura Camera [AC 3634](#)

Seconda lettura Senato [AS 2469-B](#)

[Legge n. 118 del 5 agosto 2022](#)

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021.

Riepilogo del voto finale ripartito per Gruppo parlamentare			
Gruppo Parlamentare	Favorevoli	Contrari	Astenuti
-----	1 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
FDI	0 (0%)	22 (100%)	0 (0%)
FI	37 (97,4%)	1 (2,6%)	0 (0%)
IPF	27 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
IV	17 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
LEGA	90 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
LEU	3 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
M5S	75 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
MISTO	27 (60,0%)	18 (40,0%)	0 (0%)
PD	68 (100%)	0 (0%)	0 (0%)